

Associazioni e società sportive
modello ex art. 16 D.Lgs 39/2021 e modello ex D.Lgs 231/2001

La riforma della disciplina delle associazioni e società sportive di cui ai D.Lgs n. 36 e n. 39 del 2021 impone scadenze prossime ed ineludibili.

Infatti entro giugno del corrente anno è necessario adeguare gli statuti di associazione e società sportive ed entro dicembre è obbligatorio predisporre il modello previsto *dall'art. 16 del D. Lgs. 39/2021*, che ha ad oggetto l'organizzazione e il controllo dell'attività sportiva in una ottica di prevenzione di violenze, discriminazioni o molestie nei confronti dei minori o di genere. La previsione normativa si conforma all'art. 33, comma 6, del D.Lgs 36/2021 che recita e *“sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi”*. Per quanto di interesse, la disposizione *dell'art. 16*, prevede, nell'ottica del contrasto alla violenza di genere, che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite debbano redigere, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della norma, le linee guida per la predisposizione dei modelli. Dalla comunicazione di tali linee guida decorre un ulteriore termine di dodici mesi per la predisposizione e l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Professionistiche: allo stato attuale tutte le maggiori federazioni italiane del settore sportivo hanno emanato le Linee Guida (F.I.S.E. 06.09.20203; F.I.G.C. 31.8.23; Federvolley 25.8.23; FIP 31.8.23, Federazione Italiana Tennis e Padel 25.9.23, ecc.), pertanto nell'arco del 2024 tutti gli enti sportivi saranno tenute all'adozione del Modello ex art. 16 D.lgs. 39/2021. La mancata adozione di tali modelli viene sanzionata in via disciplinare dalle singole Federazioni.

Il nuovo modello di prevenzione sportiva – nella prassi denominato *“Regolamento safeguarding”* - è assimilabile ai modelli di organizzazione e controllo ex D.Lgs 231/01 e deve essere strutturato partendo dall'analisi del contesto societario e dell'analisi e valutazione dei rischi, e dei relativi aggiornamenti. Sulla base della valutazione dei rischi che la singola ASD/società deve affrontare e della dimensione e del livello agonistico delle stesse, sarà costruito tale modello, anche attraverso un sistema di procedure adeguate al rischio concreto. Nello specifico i modelli di prevenzione sportiva devono prevedere, quale contenuto minimo: (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di **abusi, violenze e discriminazioni**; (ii) le **misure preventive e di controllo idonee** a garantire lo svolgimento dell'attività nel **rispetto delle disposizioni vigenti**, nonché ad individuare ed **eliminare tempestivamente situazioni di rischio**; (iii) la definizione delle **responsabilità in ambito endoassociativo** in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni; (iv) l'adozione di un **sistema disciplinare**; (v) l'adozione di **Codice Etico**; (vi) la diffusione e pubblicizzazione delle **politiche di prevenzione** adottate; (vii) la nomina di un **organismo** che vigili sull'applicazione del modello (nella prassi denominato *“Safeguarding officer”*, con funzioni analoghe all'Organismo di Vigilanza del D.Lgs n. 231/01). Ovviamente il Modello di Prevenzione, il relativo Codice Etico e le procedure devono trovare applicazione nei confronti di tutti gli **amministratori, dipendenti, collaboratori, tesserati e altri soggetti operanti all'interno dell'organizzazione della società**.

Va rilevato che il modello di organizzazione e controllo dell'attività sportiva introdotto con il **D. Lgs. 39/2021** è **svincolato ed indipendente rispetto a quello ex D.Lgs. 231/01** - che appare comunque opportuno, almeno per i reati contro la Pubblica Amministrazione, come la corruzione, e quelli societari, come il falso in bilancio e la corruzione tra privati, oltre che per i reati di lesioni o omicidio

colposo, come conseguenza della violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, e per quelli di riciclaggio e di impiego di lavoratori extracomunitari, il cui soggiorno sia irregolare - trovando punto di convergenza esclusivamente in termini di prevenzione comune, ove gli illeciti configurino un reato presupposto della responsabilità amministrativa derivante da reato, ma non anche in termini di effetto scriminante per l'ente, qualora non sia integrato in un MOG 231 già esistente o implementato contemporaneamente, nonostante la sua adozione sia obbligatoria.

Il contenuto divulgativo e informativo del presente articolo non può essere in alcun modo considerato esaustivo, né qualificato come un parere legale o una consulenza professionale. Si declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni qui presenti.

Avv. Michele Coceani